

Prodotti autorizzati per le altre superfici (non agricole)*

| Nome del prodotto | Principio attivo | Dose | Momento dell'applicazione |
|------------------------------|-------------------|---|--|
| Lontrel o Clio + Genol Plant | Clopyralid + olio | 0.3% + 0.5% o 30 ml + 50 ml per 10 l | Piante < 20 cm Piano di trattamento individuale |
| Primus | Florasulam | 0.03% o 3 ml per 10 l | Piante < 20 cm Piano di trattamento individuale |
| Roundup, etc. | Glyphosate | 5 (- 10 %) o 0.5 l per 10 l | Piante < 20 cm Piano di trattamento individuale |

* Osservare le indicazioni e le restrizioni d'utilizzazione dei prodotti fitosanitari dell'[allegato 2.5 \(art. 3\) dell'OR-RPChim](#).

Estratto dell'allegato 2.5 (art. 3) dell'ORRChim:

| 814.81 | Protezione dell'equilibrio ecologico | Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici | 814.81 |
|--|--------------------------------------|---|--------|
| | <i>Allegato 2.5</i> (art. 3) | | |
| Prodotti fitosanitari | | | |
| 1 Impiego | | 1.2 Deroche | |
| 1.1 Divieti e limitazioni | | | |
| ¹ I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati: | | ⁵ Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti, d'intesa con l'UFAM, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati. | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti; b. nei cariceti e nelle paludi; c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi; d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine; e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'O del 28 ott. 1998⁷⁴ sulla protezione delle acque; OPAC); g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee. | | ¹ I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all'impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo. | |
| ² I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati: | | ² Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera c e il divieto sui pascoli alberati secondo il numero 1.1 capoverso 1 lettera d non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure come lo sfalcio regolare. | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. su tetti e terrazze; b. su spiazzi adibiti a deposito; c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi; d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari. | | ³ Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un'autorizzazione secondo gli articoli 4-6 per l'uso di prodotti fitosanitari: | |
| ³ L'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAC) è disciplinato dall'ordinanza del 18 maggio 2005 ⁷⁵ sui prodotti fitosanitari. | | <ul style="list-style-type: none"> a. per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale; b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati se non può essere rimosso in tempo e se tali spiazzi non si trovano in zone di protezione delle acque sotterranee; c. per i vivai forestali al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee; d. per l'eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale. | |
| ⁴ Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Z _u e Z _o (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC), i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Z _u se questo viene rilevato in un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare. | | ⁴ Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare. | |
| | | ⁵ Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare. | |
| ⁷⁴ RS 814.201 | | | |
| ⁷⁵ RS 916.161 | | | |
| 66 | | | 67 |